

RACCOMANDATA A.R.



Ric. n. 770/2004

Orde n. 200400676

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione  
costituito da:

Stefano Baccarini   Presidente

Angelo De Zotti    Consigliere, relatore

Marco Buricelli    Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 30 giugno 2004.

Visto il ricorso n. 770/2004, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria La  
Scala, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato Marco  
Giacomini, in Venezia-Mestre Galleria Teatro Vecchio n. 15;

CONTRO

il MINISTERO dell'ECONOMIA e FINANZA, in persona del  
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

COMANDO GENERALE della GUARDIA di FINANZA, in persona  
del comandante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, della determina n. 7361 del 13  
gennaio 2004 emessa dal Comando Generale della Guardia di  
Finanza, con la quale veniva rigettata l'istanza prodotta dal ricorrente



in data 10 marzo 2003 di richiesta di trasferimento dal Comando Compagnia in Venezia al Comando ;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dal ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), l'avv.to De Gotzen in sostituzione dell'avv.to La Scala per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Muscarello per il Ministero resistente;

considerato

che allo stato non sussiste alcuna prova relativa alla violazione, nel periodo di riferimento, del diritto di preferenza riconosciuto dall'art. 78 co. 6° del D.lg. 267/2000 ai lavoratori dipendenti investiti di mandato amministrativo;

che il ricorrente conserva comunque il diritto di priorità, che potrà far valere in caso di disponibilità di posti di eguale specializzazione in sedi ubicate nell'ambito del Comando Regionale del ;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, **RESPINGE** la suindicata domanda di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 30 giugno 2004.

Il Presidente

l'Estensore

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Il Segretario

*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO  
PRIMA SEZIONE

Per copia conforme all'originale che si trasmette  
a el. ex GIACOMINI MARCO

Venezia, - 27 LUG. 2004 - 19

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA  
*[Handwritten signature]*

